

## Articolo 11

*(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura d'infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime)*

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Art. 14.

*(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura d'infrazione n. 2008/4908)*

1. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è abrogato.

2. All'articolo 01, comma 2-*bis*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «comma 2»

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 11.

*(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura d'infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime)*

**1. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché al fine di rispondere alle esigenze degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa:**

**a)** il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e **successive modificazioni**, è abrogato;

**b)** al comma 2-*bis* dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.494, e successive modificazioni, le parole: «**di cui al**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e dopo le parole: «con licenza» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quelle rilasciate dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali».

3. All'articolo 03, comma 4-*bis*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e **successive modificazioni**, le parole: «Ferma restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2,» sono soppresse.

comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «**di cui al** comma 1»;

*c)* all'articolo 03, comma 4-*bis*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, le parole: «Ferma restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2,» sono soppresse **ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.»**

**2. Il Governo è delegato ad adottare, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa, per le politiche europee e per il turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi:**

*a)* **stabilire limiti minimi e massimi**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti;**

***b)* prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti;**

***c)* individuare modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni;**

***d)* fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;**

***e)* individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;**

***f)* prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione;**

***g)* stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché criteri e modalità**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.**

**3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.**

**4. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.**

**6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono essere poste limitazioni di orario o di attività, diverse da quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale,**

Testo del disegno di legge  
approvato dal Senato

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**per le attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attività ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attività di intrattenimento musicale e di svago danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalità di espletamento e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n.447.**

L'articolo 11, modificato dalla Camera, reca al comma 1 una serie di modifiche agli articoli 01 e 03 del D.L. 400/1993, recante "*Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime*". Tali modifiche vengono apportate sia per chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 avviata nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 258 del Trattato UE, sia con l'obiettivo di favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa.

Si ricorda che la necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime era stata sollevata dall'apertura di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia circa la disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente.

Si tratta in particolare della procedura d'infrazione n. 2008/4908 per il mancato adeguamento della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali marittime ai

contenuti previsti dalla "direttiva servizi", meglio conosciuta come direttiva Bolkestein (direttiva 123/2006/CE). La direzione generale del mercato interno e dei servizi della Commissione europea, in una nota del 4 agosto 2009 inviata dalla Rappresentanza permanente presso la CE al Dipartimento delle politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva evidenziato che la preferenza accordata dall'articolo 37 del codice della navigazione al concessionario uscente, oltre ad essere contraria all'articolo 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, era in contrasto con l'articolo 12 della "direttiva servizi", invitando le autorità italiane ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rendere l'ordinamento italiano pienamente conforme a quello comunitario entro il termine ultimo del 31 dicembre 2009.

Di conseguenza, nelle more di una revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, con il comma 18 dell'art. 1 del D.L. 194/2009 è stata disposta l'abrogazione della disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 37 del Codice della navigazione.

Con provvedimento successivo (messa in mora complementare 2010/2734 del 5 maggio 2010) la Commissione europea ha preso atto delle modifiche apportate alla normativa dallo Stato italiano, illustrando contemporaneamente ulteriori profili di illegittimità delle disposizioni censurate.

In particolare la Commissione avrebbe notato che la citata legge di conversione n. 25 del 2010 contiene all'articolo 1, comma 18, un rinvio all'art.1, comma 2 del D.L. 400/1993 il quale non era previsto dal D.L. 194/2009. Il rinvio ad altri articoli di legge, secondo la Commissione, avrebbe privato di ogni effetto utile il testo del decreto legge, che mirava alla messa in conformità della legislazione italiana con il diritto dell'Unione europea, eliminando la preferenza in favore del concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni.

### Procedure di contenzioso

Il 29 gennaio 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2008/4908) con riferimento ad alcune norme nazionali e regionali che sollevano questioni di compatibilità con il diritto comunitario e, in particolare, con l'art. 43 del Trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento.

Tali norme, che secondo la Commissione prevedono una preferenza per il concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni del demanio pubblico marittimo, sono:

- il codice della navigazione che, all'art. 37, comma 2, stabilisce che per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, sia data preferenza alle richieste che comportano attrezzature non fisse, amovibili, nonché, in caso di rinnovo, sia data preferenza, rispetto alle nuove, alle concessioni già rilasciate precedentemente;
- la legge regionale Friuli Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22, che all'art. 9, comma 4, stabilisce che:

*“Per la determinazione della più proficua utilizzazione della concessione, si provvede alla comparazione delle istanze concorrenti mediante il criterio dell'offerta più vantaggiosa, sulla base di almeno sei dei seguenti criteri, scelti preventivamente e resi noti contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di selezione:*

- a) valutazione degli standard qualitativi dei servizi;*
- b) piano degli investimenti del concessionario;*
- c) capacità di interazione con il sistema turistico-ricettivo;*
- d) durata della concessione;*
- e) qualità di impianti e manufatti da valutarsi anche con riferimento al pregio architettonico;*
- f) fruibilità e accessibilità per i soggetti diversamente abili;*
- g) trovarsi nella situazione di priorità indicata all'articolo 37, comma secondo, secondo periodo, del codice della navigazione;*
- h) altri eventuali da indicarsi in sede di selezione del concessionario”.*

Il Piano di utilizzazione (Decreto Presidente Regione n. 320 del 9 ottobre 2007) in relazione al concorso di domande e alla procedura di comparazione, stabilisce che i criteri di cui all'art. 9 della L.reg. 22 del 2006 devono essere posseduti almeno nel numero di sei; che per le concessioni destinate a enti o associazioni senza finalità di lucro il criterio di cui alla lettera g) è obbligatorio ed è considerato in misura non inferiore al 30%; che per le concessioni con finalità turistico-ricreative già oggetto di concessione, il criterio è obbligatorio ed è considerato in misura non inferiore al 10%.

La Commissione giudica tali norme discriminatorie sia per le imprese a scopo di lucro sia per gli enti che non operano a scopo di lucro, provenienti da altri Stati membri, che si trovano nella condizione di essere ostacolati dall'associazione concessionaria uscente cui viene accordata la preferenza.

A conclusione dell'esame della normativa italiana, la Commissione ha invitato il

governo italiano a farle pervenire le proprie osservazioni entro due mesi dalla data di ricevimento della lettera di messa in mora.

Con una nota del 7 aprile 2009 il governo italiano si è impegnato a modificare le disposizioni contestate dalla Commissione al fine di renderle conformi alla normativa UE. Successivamente, il 21 gennaio 2010, il governo ha notificato alla Commissione il testo del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, volto a modificare le disposizioni del Codice della navigazione oggetto dei rilievi della Commissione; il 5 marzo 2010 ha fatto seguito la notifica alla Commissione della legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del suddetto decreto-legge.

Dopo aver effettuato un esame delle disposizioni notificate dall'Italia, la Commissione ha notato alcune discrepanze tra il testo del decreto-legge n. 194/2009 e quello della rispettiva legge di conversione la quale, in particolare, all'articolo 1, comma 18, reca un rinvio - che non era previsto nel decreto legge n. 194/2009 - all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 5 ottobre, 1993, n. 400.

Il citato articolo 1, comma 18, della legge n. 25/2010, infatti, stabilisce che “ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494”.

L'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 400/93, convertito con modificazioni dalla legge n. 494/93, recita “ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni”.

Infine, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 400/93 “Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni, e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma, dell'articolo 42, del codice della navigazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84”.

La Commissione ritiene che i rinvii alle norme precedentemente richiamate che stabiliscono il rinnovo automatico, di sei anni in sei anni, per le concessioni che giungono a scadenza, privino di effetto il decreto-legge n. 194/2009 che, eliminando la preferenza in favore del concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni, era inteso ad adeguare la normativa italiana a quella dell'UE.

La Commissione conclude che le disposizioni italiane sono palesemente contrarie alla normativa dell'UE, e in particolare per quanto riguarda:

- l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno (cosiddetta direttiva servizi) che prevede una procedura di selezione imparziale e trasparente, con un'adeguata pubblicità sul suo avvio, svolgimento e completamento, nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali o

delle capacità tecniche utilizzabili. Il paragrafo 2 dell'articolo 12, inoltre, vieta il rinnovo automatico delle autorizzazioni nonché eventuali altri vantaggi al prestatore uscente. La Commissione ritiene che le concessioni di beni pubblici marittimi oggetto della procedura di infrazione costituiscano autorizzazioni il cui numero è limitato ai sensi dell'articolo 12 in esame; pertanto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 400/93, viola il citato articolo 12 laddove favorisce l'attribuzione di concessioni marittime a concessionari già titolari di una concessione e quindi già stabiliti in Italia, attribuendo un privilegio ai prestatori uscenti per i quali viene rinnovata la concessione senza applicare una procedura imparziale o trasparente. Le norme italiane, di conseguenza, dissuadono o addirittura impediscono ad altre imprese di candidarsi e offrire servizi più efficienti per le nuove concessioni;

- l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. In particolare, le persone giuridiche devono poter esercitare tale libertà senza essere soggette all'applicazione di norme nazionali che non rispettano il principio della parità di trattamento. A tale riguardo la Commissione si richiama alla giurisprudenza della Corte di giustizia<sup>46</sup> la quale stabilisce che, conformemente al principio della parità di trattamento, sono vietate non soltanto le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza, o alla sede per quanto riguarda le società, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di distinzione, produca lo stesso effetto. La Corte di giustizia ha inoltre sottolineato l'incompatibilità delle norme nazionali che rendono più difficile l'accesso al mercato di operatori provenienti dagli altri Stati membri<sup>47</sup>. A tale proposito la Commissione ritiene che il rinnovo automatico delle concessioni marittime a favore dell'operatore uscente previsto dalla normativa italiana sia contrario al principio della libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che a tale fattispecie non si possano applicare le deroghe previste dagli articoli 51 e 52 del medesimo Trattato (attività che partecipano all'esercizio di pubblici poteri, motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica).

La Commissione osserva, infine, che il combinato disposto dell'articolo 1, comma 18, della legge n. 25/2010, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 400/93, oltre a rimettere in discussione gli effetti derivanti dall'abrogazione dell'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del Codice della navigazione al fine di aprire il mercato delle concessioni senza discriminazioni e senza differenziazioni a seconda della loro durata, crea un quadro giuridico ambiguo per gli operatori economici in quanto il rinnovo automatico sembra essere previsto solo per le concessioni della durata di sei anni e che altri tipi di concessioni siano sottoposte ad un regime giuridico diverso. A tale proposito la Commissione sottolinea che, conformemente al principio della certezza del diritto, uno dei principi generali del diritto comunitario, le norme giuridiche devono essere chiare, precise e prevedibili nei loro effetti.

<sup>46</sup> Causa C-330/91, sentenza del 13 luglio 1993, *Commerzbank*.

<sup>47</sup> Causa C-442/02, sentenza del 5 ottobre 2004, *Caixabank*.

Alla luce delle suddette considerazioni la Commissione ha deciso, il 5 maggio 2010, di inviare all'Italia una lettera di messa in mora complementare con la quale chiede di trasmetterle, entro due mesi, le proprie osservazioni sui nuovi rilievi formulati. Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni, oppure in caso di mancata trasmissione delle stesse entro il termine fissato, la Commissione si riserva di emettere un parere motivato.

In particolare la **lettera a)** del comma 1 in esame abroga il comma 2 dell'art. 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, il quale fissa la durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi in 6 anni (rinnovabili automaticamente alla scadenza).

Più in dettaglio, il comma di cui si propone l'abrogazione prevede che la concessione dei beni demaniali marittimi ha durata di sei anni, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 42, comma 2, del codice della navigazione secondo il quale le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.

La **lettera b)** novella il comma 2-*bis* dell'art. 01 del D.L. 400/1993, con il quale si prevede che le concessioni dei beni demaniali marittimi di competenza statale siano rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza.

In particolare, viene modificato il richiamo al comma 2 dell'art. 01 (soppresso dalla disposizione sopra riportata).

La **lettera c)**, infine, novella il comma 4-*bis* dell'art. 03 del D.L. 400/1993, concernente le concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative, anzitutto al fine di sopprimere il richiamo ivi contenuto al comma 2 dell'art. 01 soppresso dal già citato comma 1.

Nello specifico, il comma in esame prevede che le concessioni demaniali marittime, rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative, possano avere una durata compresa tra i sei e i venti anni, determinata in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni.

La lettera c) prevede altresì che le suddette disposizioni non si applichino alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge n. 84 del 1994.

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 84 del 1994, le autorità portuali sono state costituite nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Manfredonia (soppressa, questa,

con D.P.R. 12 ottobre 2007), Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia.

Si ricorda, inoltre, che in materia è intervenuto l'art. 1, comma 18, del D.L. 194/2009, modificato dalla legge di conversione n. 25/2010, il quale, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia, ha prorogato sino al 31 dicembre 2015 le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative che erano in essere al 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge) e la cui scadenza era fissata entro la suddetta data del 31 dicembre 2015; per le concessioni la cui scadenza era fissata in data successiva al 31 dicembre 2015, la norma, mediante un richiamo all'articolo 3, comma 4-*bis*, del D.L. 400/1993, ha confermato tali scadenze.

Lo stesso comma 18 ha infine previsto l'abrogazione del secondo periodo del secondo comma dell'art. 37 del Codice della navigazione.

**I commi da 2 a 5, inseriti dalla Camera**, delegano il governo al riordino della legislazione concernente le concessioni demaniali marittime.

In particolare ai sensi del **comma 2** il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

La delega va esercitata entro quindici mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa, per le politiche europee e per il turismo, previa intesa con la Conferenza unificata.

Ai sensi del **comma 3** lo schema del decreto (da attuare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo il **comma 4**) va trasmesso al Parlamento per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali potrà comunque essere adottato.

È altresì prevista la possibilità di emanare disposizioni correttive e integrative nei due anni successivi alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo (**comma 5**).

Il comma 2 citato provvede altresì a fissare i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Ai sensi della **lettera a)** il decreto legislativo deve individuare i limiti minimi e massimi di durata delle concessioni. La durata delle concessioni sarà quindi fissata dalle regioni entro tali limiti in modo da assicurare un uso:

- rispondente all'interesse pubblico;
- proporzionato all'entità degli investimenti.

La **lettera b)** stabilisce che il decreto attuativo deve prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di:

- concorrenza;

- libertà di stabilimento;
- garanzia dell'esercizio;
- sviluppo;
- valorizzazione delle attività imprenditoriali;
- tutela degli investimenti.

Il decreto attuativo deve individuare le modalità per la riscossione e la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni (**lettera c**), nonché disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo (**lettera d**).

Resta fermo, comunque, il diritto di accesso e di fruizione della battigia libero e gratuito, anche ai fini di balneazione.

Ai sensi della **lettera e**) il decreto deve disciplinare le ipotesi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni; deve altresì fissare i criteri di equo indennizzo del concessionario nelle ipotesi di revoca della concessione previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione (**lettera f**).

Si ricorda che l'articolo 42 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione) disciplina l'istituto della revoca delle concessioni, prevedendo in particolare che le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. La revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà di rinunciare alla concessione.

Nelle concessioni che hanno dato luogo a una costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

Infine, secondo quanto previsto dalla **lettera g**), il legislatore delegato deve provvedere a disciplinare l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni ed il subingresso nelle ipotesi di vendita o di affitto delle aziende.

Il **comma 6** dell'articolo in esame, **inserito dalla Camera**, definisce le imprese turistico-balneari, disciplinandole altresì una serie di interventi finalizzati alla promozione delle attività turistico-balneari.

Più in dettaglio, sono considerate imprese turistico-balneari:

- le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del citato decreto-legge n.400 del 1993, che si svolgono su beni del demanio marittimo;
- le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo.

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge n.400 del 1993 disciplina le attività per le quali può essere rilasciata la concessione dei beni demaniali marittimi.

Si tratta precisamente delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

La norma prevede altresì che per le attività accessorie degli stabilimenti balneari non possano essere poste limitazioni di orario o di attività diverse da quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale.

Quali attività accessorie vengono individuate:

- le attività ludico-ricreative;
- l'esercizio di bar e ristoranti;
- gli intrattenimenti musicali e danzanti.

Resta fermo, comunque, l'obbligo di rispettare le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico.

Il comma 6 stabilisce che - fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge n. 117 del 2007<sup>48</sup> - le attività di intrattenimento musicale e di svago danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni:

- nel numero degli eventi;
- nelle modalità di espletamento;
- nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari per lo svolgimento delle manifestazioni.

Si ricorda che il comma 2-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge n. 117 del 2007 ha autorizzato i titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti di licenza a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante,

---

<sup>48</sup> Recante "*Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione*".

congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne.

Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (secondo cui l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio).

Infine, relativamente agli eventi di intrattenimento musicale e danzante è prevista l'applicazione dei limiti di rumorosità stabiliti dalle regioni per le attività a carattere temporaneo in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n.447<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup> Recante "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*".